

VERBALE ACCORDO SINDACALE DI MOBILITA'


Addì, 30 Settembre 2011, si sono incontrate

- **EUROPA 2000 PRONTOGROS SPA IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO** in persona del Liquidatore Sociale Dott. Luigi Gargioni
- **FILCAMS CGIL** Nazionale nella persona di Paolo Balestra, giusta delega della rispettiva O.S.
- **FISASCAT CISL** Nazionale nella persona di Andrea Bartoli, giusta delega della rispettiva O.S.
- **UILTUCS UIL** Nazionale nella persona di Carlo Sama, giusta delega della rispettiva O.S.
- **UILTUCS UIL** di Ravenna nella persona di Mauro Strada

per l'esame congiunto della procedura di mobilità avviata in data 29.09.2011, tramite comunicazione anticipata via fax, dalla Società EUROPA 2000 PRONTOGROS S.P.A. in Liquidazione e Concordato preventivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, 4, 5 e 24 della Legge 223/91.

PREMESSO CHE

- i. in data 05 Aprile 2011 la Società EUROPA 2000 PRONTOGROS S.P.A., in liquidazione dal 10.12.2010, è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto del Tribunale di Ravenna del 05.04.2011 N. 2/11;
- ii. EUROPA 2000 PRONTOGROS S.P.A. in Liquidazione e con Concordato Preventivo ha attivato, previa autorizzazione del G.D., intervento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ex art. 3 c. 1 L.223/91, fattispecie concordato preventivo con cessazione di attività, per la durata di 12 mesi, dal 05.04.2011 al 04.04.2012, per numero massimo 250 dipendenti;
- iii. ad oggi, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non ha ancora emanato decreto di autorizzazione alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al punto precedente;
- iv. allo stato attuale non risulta possibile prevedere continuazione, anche parziale, dell'attività produttiva, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, al termine del periodo di Cigs attualmente in essere che scadrà il 04.04.2012;
- v. in data 29.09.2011, EUROPA 2000 PRONTOGROS S.P.A. in Liquidazione e con Concordato Preventivo ha attivato, previa autorizzazione del G.D., una nuova procedura di mobilità per un numero massimo di **168 lavoratori**, con previsione di collocazione in mobilità, alla data di conclusione dell'intervento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, di tutti i lavoratori che in pari data, 04.04.2012, risulteranno in forza presso l'azienda in concordato;
- vi. le Organizzazioni Sindacali hanno richiesto di prevedere altresì la collocazione in mobilità anticipata rispetto al termine della C.i.g.s. unicamente di quei lavoratori che dichiareranno, anzitempo rispetto al 04.04.2012, la propria disponibilità all'immediata collocazione in mobilità, finalizzata al ricollocamento.



TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO DOPO AMPIA ED APPROFONDATA DISCUSSIONE LE PARTI HANNO CONVENUTO E CONCORDATO QUANTO DI SEGUITO:

1. le premesse costituiscono parte integrante sostanziale ed inscindibile della presente intesa;
2. le Parti convengono che, allo stato attuale, non vi sono prospettive di continuazione dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, e di salvaguardia dei livelli occupazionali al termine del periodo di Cigs che scadrà il 04.04.2012;
3. le Parti concordano sulla necessità di risolvere i rapporti di lavoro e di collocare in mobilità, entro la data del 04.04.2012, un **numero massimo di 168 lavoratori**, pari all'intero organico della Società alla data del 29.09.2011, per i cui profili e collocazione aziendale si rimanda all'apertura di procedura di mobilità del 29.09.2011;
4. le Parti concordano sul fatto che i predetti dipendenti della Società EUROPA 2000 PRONTOGROS S.P.A. in Liquidazione e con Concordato Preventivo da collocare in mobilità, sono individuabili:
 - a. **sulla base del criterio della sussistenza in forza alla data 04.04.2012**, qualora il rapporto di lavoro sia risolto a tutti gli effetti alla data del 04.04.2012, non potendosi applicare, nel caso di specie, i criteri di scelta di cui all'Art. 5 L.223/91 in quanto la collocazione in mobilità coinvolgerà tutto il personale in forza al termine del periodo di Cigs che scadrà il 04.04.2012, sicchè l'applicazione dei richiamati criteri risulta ininfluente.

Le parti concordano inoltre che i dipendenti da collare in mobilità sono altresì individuabili

- b. sulla base del criterio di scelta, **del rilascio da parte del lavoratore di dichiarazione di opzione, accettazione e non opposizione all'immediata collocazione in mobilità**, resa unitamente alla richiesta di esonero dal periodo di preavviso, in merito al quale l'azienda comunica sin d'ora di rinunciare a trattenere l'indennità sostitutiva del preavviso, qualora il rapporto di lavoro sia risolto a tutti gli effetti anzitempo rispetto al **04.04.2012**.
5. la risoluzione dei rapporti di lavoro alla data del **04.04.2012** sarà comunicata ai lavoratori nel rispetto del periodo di preavviso, fermo restando che durante detto periodo i dipendenti potranno comunque optare per l'immediata collocazione in mobilità secondo quanto al punto 4 lettera b) , anticipando in tal modo gli effetti del licenziamento già comunicato;
6. le Parti concordano che la dichiarazione di cui al punto 4 lettera b) potrà essere rilasciata, di norma, entro e non oltre il 28.02.2012. Decorso detto termine non saranno più accolte dichiarazioni di opzione, accettazione e non opposizione all'immediata collocazione in mobilità;
7. la dichiarazione di cui al *punto 4 lettera b)* dovrà essere rilasciata contestualmente alla sottoscrizione di accordo di conciliazione individuale in sede sindacale , *ex art. 410 ss. c.p.c. artt. 1965 e ss c.c., 2113 c.c civ.* come da **MODELLO (A)** che si allega al presente accordo.



8. la risoluzione dei rapporti di lavoro, e la conseguente collocazione in mobilità dei lavoratori, sarà disposta da EUROPA 2000 PRONTOGROS S.P.A. in Liquidazione e con Concordato Preventivo secondo le modalità sopra esposte. **A tale proposito, le parti concordano di derogare i termini e tempistiche sulla collocazione in mobilità previsti dalla L. 223/91 e di avvalersi della facoltà di cui all'art. 8 comma 4 della legge 236/93.**

9. ai sensi dell'art.3 D.lgs 368/2001, le Parti concordano che qualora, successivamente alla data del 04.04.2012, insorga l'esigenza di concludere le attività liquidatorie, la Procedura potrà stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, di durata anche superiore ai 3 mesi, sempre che detti contratti siano stipulati con dipendenti precedentemente impiegati presso la Società in concordato.

10. entro il termine di scadenza del periodo di Cigs di cui alle premesse, la procedura verificherà sussistenza della condizioni per richiedere la proroga dell'intervento per un periodo non superiore a n. 6 mesi, secondo quanto disposto dall'art.3 c.2 L.223/91; unicamente nel caso in cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali concedesse la proroga di Cigs, Le Parti si incontreranno per procrastinare il termine del 04.04.2012 sino e non oltre il termine del periodo di Cigs così prorogato.

11. con la firma del presente accordo le parti dichiarano esperita, con esito positivo, la procedura di mobilità della Società EUROPA 2000 PRONTOGROS S.P.A. in Liquidazione e con Concordato Preventivo, attivata in data 29.09.2011 ai sensi degli artt. 3, 4 e 24 della Legge n. 223/91, per gli effetti di quanto previsto dall'art. 5 della citata Legge

Fatto , letto, confermato e sottoscritto

Montaletto di Cervia (Ra) 30 Settembre 2011

EUROPA 2000 PRONTOGROS S.P.A
IN LIQUIDAZIONE E CON CONCORDATO PREVENTIVO


FILCAMS CGIL NAZIONALE



FISASCAT CISL NAZIONALE



UILTUCS UIL NAZIONALE



UILTUCS UIL TERRITORIALE



Modello A)

VERBALE DI CONCILIAZIONE SINDACALE

(Ai sensi degli artt. 2113 c.c. , 1965 c.c. ed artt. 410 e ss. come modificati dalla Legge n. 533 del 1973 e dai decreti legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998 e dalla n.183 del 4.11.10 e ss.mm.ii.)

Il giorno in il Sig.....qualità di conciliatore designato dalla rispettiva Organizzazione Sindacale ha esperito il tentativo di conciliazione sindacale

Tra

- Il Signor/Signora nato/a a in data e residente a ViaC.F.:..... rappresentato dall'O.S. nella persona del

e

- La Società EUROPA 2000 PRONTOGROS S.P.A. in Liquidazione e Concordato preventivo con sede legale in Cesena (FC) e sede amministrativa in Montaletto di Cervia (RA) , in persona del liquidatore sociale , Dott. Luigi Gargioni

Il conciliatore, accertata l'identità delle Parti, la capacità e il potere di ciascuna di esse di conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvertire le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione sindacale, giusto il combinato disposto dell'art. 2113, comma 4 C.C. e degli artt. 411 comma 3 e dell'art. 412 C.P.C. come modificati dalla Legge 11.08.1973 n. 533 e dai Decreti Legislativi n. 80 del 31.03.1998 e n. 387 del 29.10.1998 e dalla n.183 del 4.11.10 e ss.mm.ii

Dopo ampia discussione e dopo aver esaminato tutti gli elementi di fatto e le ragioni che le parti hanno addotto, il conciliatore dà atto che le parti stesse hanno raggiunto l'accordo sulle seguenti basi:

Premesso che:

- tra la Società EUROPA 2000 PRONTOGROS S.P.A. in Liquidazione e Concordato preventivo e il lavoratore, è intercorso un rapporto di lavoro a partire dal
- la Società EUROPA 2000 PRONTOGROS S.P.A. in Liquidazione e Concordato preventivo ha avviato una procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4 , 5 e 24 legge n. 223/1991, conclusa con esito positivo mediante verbale di accordo sindacale sottoscritto in data 30.09.2011;



- con verbale di accordo sindacale di cui al punto precedente, le Parti Sociali hanno concordato come ulteriore criterio di scelta per la collocazione in mobilità:

il rilascio da parte degli stessi di dichiarazione della propria opzione , accettazione e non opposizione alla collocazione immediata, resa unitamente alla richiesta di esonero dal periodo di preavviso, da manifestarsi mediante attraverso la sottoscrizione di accordo di conciliazione individuale ex artt. 1965 e ss c.c., 2113 c.c. e 410 e ss c.p.c.

- in ossequio al criterio sopra richiamato, in data il lavoratore ha comunicato all'azienda, unitamente alla richiesta di esonero dal periodo di preavviso , la propria opzione , accettazione e non opposizione all' immediata collocazione in mobilità manifestando pertanto la volontà di risolvere a tutti gli effetti il predetto rapporto di lavoro con la Società EUROPA 2000 PRONTOGROS S.P.A. in Liquidazione e Concordato preventivo alla data del;**(eventuale: anticipatamente rispetto al termine già comunicato dall'azienda.)**
- L'Azienda, riscontrata e valutata la dichiarazione del dipendente, ha aderito alla stessa comunicando al lavoratore, con raccomandata a mani, la risoluzione del rapporto di lavoro di e quindi la conseguente collocazione in mobilità del dipendente, con effetto dalla data del
- le Parti intendono prevenire in via conciliativa ogni vertenza che possa insorgere in relazione al rapporto di lavoro intercorso ed alla sua risoluzione

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante, sostanziale ed inscindibile del presente accordo.
2. A seguito della conclusione con esito positivo della procedura di mobilità della Società EUROPA 2000 PRONTOGROS S.P.A. in Liquidazione e Concordato preventivo e alla successiva comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro con conseguente collocazione in mobilità del lavoratore, le Parti dichiarano di considerare il rapporto di lavoro di cui alle premesse concluso a tutti gli effetti alla data del
3. In merito a suddetta risoluzione, la Società, aderendo alla richiesta di esonero dal periodo di preavviso formulata dal dipendente, dichiara di rinunciare all'indennità sostitutiva del preavviso spettante;
4. Il lavoratore, a fronte dell'accettazione da parte dell'azienda di riscontrare positivamente la dichiarazione resa e di disporre la risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente collocazione in mobilità alla data del, dichiara espressamente;
 - di accettare e di non opporsi alla propria immediata collocazione in mobilità con effetto dalla data del
 - conferma la richiesta di esonero dal periodo di preavviso contrattualmente previsto già formulata

- di rinunciare in via sostanziale e definitiva, fatta salva la mera verifica contabile relativa alle spettanze arretrate/correnti e di fine rapporto che saranno liquidate secondo tempistiche dettate dalla procedura di concordato preventivo in essere, ad ogni diritto, azione o ragione ancorché sino ad oggi non menzionato nei confronti della EUROPA 2000 PRONTOGROS S.P.A. in Liquidazione e Concordato preventivo e/o delle società collegate e/o connesse e/o controllate e/o controllanti in ordine al rapporto di lavoro e alla sua risoluzione quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: alla retribuzione mensile, alla retribuzione variabile, Tfr, lavoro straordinario e relative incidenze su ferie, 13^a e 14^a, al compenso a titolo di tredicesima e quattordicesima, al periodo di preavviso previsto dal CCNL e/o dalle disposizioni di legge, a ferie, festività ed ex festività, a fringe benefits, nonché a qualsiasi domanda di risarcimento danni ex art. 2103 c.c.

5. Per ogni altro effetto il lavoratore conferma che, con le intese qui documentate, hanno voluto e di fatto composto totalmente e definitivamente tutte le questioni e pendenze, ancorché ad oggi non denunciate né esaminate, connesse con l'intercorso rapporto di lavoro e con la sua risoluzione, per mezzo di negozio transattivo irrevocabile in modo che ogni domanda connessavi sia da ritenersi come già definita e pertanto improponibile.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

Montaletto di Cervia (Ra) ,.....

EUROPA 2000 PRONTOGROS S.P.A.
in Liquidazione e Concordato preventivo

O.S.

il Lavoratore

Il sottoscritto conciliatore, come sopra designato, dopo aver proceduto all'identificazione delle Parti nel seguente modo:

Sig.
rilasciata dal Comune di

Carta d'Identità N.
il

Sig.
rilasciata dal Comune di

Carta d'Identità N.
il

Sig.
rilasciata dal Comune di

Carta d'Identità N.
il

DICHIARA

che le sottoscrizioni delle Parti medesime sono autografe e che sono state apposte in calce al presente verbale di conciliazione contestualmente ed in sua presenza.

Il Conciliatore

